NOMOS
Le attualità nel diritto

Quadrimestrale di Teoria generale,
Diritto pubblico comparato e Storia costituzionale

FRANCESCO SAVERIO MARINI*

LIBERTÀ PERSONALE E LIBERTÀ DI CIRCOLAZIONE: LA RIFLESSIONE DI ALESSANDRO PACE ALLA LUCE DELLA PIÙ RECENTE GIURISPRUDENZA COSTITUZIONALE**

SOMMARIO: 1. Il dibattito nella dottrina del secolo scorso sulla linea di demarcazione tra art. 13 e art. 16 Cost. – 2. Gli orientamenti progressivamente emersi nella giurisprudenza costituzionale con riguardo al rapporto tra libertà personale e libertà di circolazione. – 3. Le misure di prevenzione personali. – 4. Il pensiero di Alessandro Pace. – 5. La giurisprudenza costituzionale sul foglio di via obbligatorio e sul c.d. DASPO antirissa aggravato. – 6. Conclusioni.

1. Il dibattito nella dottrina del secolo scorso sulla linea di demarcazione tra art. 13 e art. 16 Cost.

Questa giornata di studi in memoria di Alessandro Pace, oltre a stimolare la rilettura di alcune Sue feconde riflessioni in tema di rapporto tra libertà personale e libertà di circolazione, esposte con peculiare spirito sistematico nella *Parte speciale* della *Problematica delle libertà costituzionali*[1], offre una preziosa occasione per verificare quanto del pensiero dell'Autore sia stato recepito dalla giurisprudenza della Corte costituzionale nel suo lungo percorso di interpretazione degli artt. 13 e 16 Cost.

Considero l'iniziativa odierna ancor più gradita e meritoria, non solo in ragione del rapporto, umano e scientifico, che ho avuto l'onore di intrattenere con lo Studioso alla cui memoria l'incontro è dedicato, ma anche per la personale provenienza dalla scuola del compianto Pierfrancesco Grossi, come Pace allievo di Carlo Esposito e cultore delle libertà costituzionali, e a Pace legato da risalenti e solidi vincoli di stima e amicizia, pur nella fisiologica diversità di posizione in ordine a talune questioni ermeneutiche.

Tentando di mettere a frutto gli insegnamenti dei Maestri, ho peraltro avuto occasione io stesso di cimentarmi nel corso degli anni con la sfida di ricercare il confine tra la libertà personale e quella di circolazione, sia nell'ambito della mia attività scientifica e di ricerca, sia, da ultimo, nel ruolo di Giudice costituzionale, avendo svolto la funzione di relatore e

* Giudice della Corte costituzionale.

** Relazione presentata alla "Giornata in ricordo di Alessandro Pace" (11 giugno 2026), presso il Palazzo della Consulta in Roma.

[1] A. PACE, *Problematica delle libertà costituzionali. Parte speciale*, II ed., Padova, CEDAM, 1992, spec. 169 ss. e 267 ss.

ISSN 2279-7238

redattore di una specifica sentenza incentrata sul tema *de quo* (si tratta della sentenza n. 20 del 2026 riguardante la disciplina del c.d. DASPO antirissa, su cui mi soffermerò più avanti).

Le brevi considerazioni che mi accingo a proporre hanno dunque ad oggetto una questione classica, per così dire, del diritto costituzionale, quale è quella che chiama in causa il rapporto tra la libertà personale, delineata dall'art. 13 Cost., e la libertà di circolazione e soggiorno, disciplinata dall'art. 16 Cost. Una questione che, come è proprio di ciò che è classico, non cessa di essere attuale e viene riproponendosi costantemente all'attenzione della giurisprudenza costituzionale e della dottrina, anche in conseguenza dei non infrequenti interventi di estensione da parte del legislatore del catalogo delle misure idonee a incidere, per un profilo o per l'altro, sugli spazi di libertà della persona.

Com'è evidente, dalla esatta individuazione della libertà che si reputa intaccata da un determinato provvedimento restrittivo dipende l'apparato delle garanzie costituzionali che devono essere attivate a tutela del soggetto: pertanto, se la misura limitativa colpisce la libertà personale, la sua legittimità dovrà essere valutata alla stregua delle garanzie predisposte dall'art. 13 Cost. (rispetto della riserva assoluta di legge e della riserva di giurisdizione), oltre che dall'art. 111, comma 7, Cost. (ai sensi del quale è sempre assicurato il ricorso in Cassazione, per violazione di legge, contro le sentenze e i provvedimenti sulla libertà personale); qualora invece la misura vada a comprimere la libertà di circolazione, è sufficiente, in base alla disciplina dell'art. 16 Cost., il rispetto della sola riserva rinforzata di legge, senza che sia contestualmente necessario alcun intervento dell'autorità giudiziaria.

Il dibattito dottrinale avviatosi sul tema a partire dagli anni Cinquanta dello scorso secolo (e sviluppatosi poi soprattutto nei due decenni successivi con l'intento di perimetrare lo statuto costituzionale dell'art. 13 Cost. di fronte al proliferare di misure di prevenzione e di polizia) appare – a ripercorrerlo oggi – estremamente vivace e condotto in costante dialogo con la giurisprudenza della Corte.

Già in quella stagione della dottrina, in ambito tanto costituzionalistico quanto penalistico, un ruolo di primo piano occuparono anzitutto quelle posizioni che sottolineavano come la tutela della libertà personale implicasse l'applicazione dell'istituto dell'*habeas corpus*, fino a individuare nella stessa dimensione corporale della persona l'oggetto preminente della protezione costituzionale così assicurata.

Serio Galeotti[2], Pierfrancesco Grossi[3], Leopoldo Elia[4], Alessandro Pace[5] e (almeno inizialmente) Giuliano Vassalli[6], furono tra i primi studiosi che, pur confrontandosi con

[2] S. GALEOTTI, *Libertà personale,* Milano, Giuffrè, 1953, 13 ss., il quale definisce la libertà personale nei termini di diritto di far tenere al proprio corpo ogni atteggiamento non vietato.

[3] PF. GROSSI, *Libertà personale, libertà di circolazione e obbligo di residenza dell'imprenditore fallito,* in *Giur. cost.,* 1962, 200 ss.; ID., *I diritti di libertà ad uso di lezioni*, II, 1, II ed., Torino, Giappichelli, 1991, spec. 200 s., nonché ID., *Il diritto costituzionale tra principi di libertà e istituzioni,* II ed., Padova, CEDAM, 2008, spec. 9 ss., con particolare riguardo al significato della garanzia dell'inviolabilità nell'art. 2 Cost. e nell'art. 13 Cost.

[4] L. ELIA, *Libertà personale e misure di prevenzione,* Milano, Giuffrè 1962, ora in ID., *Studi di diritto costituzionale,* Milano, Giuffrè, 2005, 432 ss., il quale affrontava nel contributo, tra l'altro, la problematica questione dell'inquadramento costituzionale delle misure di prevenzione.

[5] A. PACE, *Libertà personale,* in *Enc. dir.,* vol. XXIV, Milano, Giuffrè, 1974, 297 ss.

[6] G. VASSALLI, *La libertà personale nel sistema delle libertà costituzionali,* in *Scritti giuridici in memoria di Piero Calamandrei*, vol. V, Padova, CEDAM, 1958, 355 ss; è noto, tuttavia, che l'A. rivide successivamente in senso ampliativo la sua prima posizione: cfr. ID., *Il diritto alla libertà morale*, in *Studi giuridici in memoria di Filippo Vassalli*, vol. II, Torino, UTET, 1960, 1629 ss.

concezioni più articolate e volte a estendere l'ambito di applicazione dell'art. 13 Cost. oltre i margini delle misure di restrizione e coercizione fisica, ravvisarono nella disciplina costituzionale in materia di libertà personale essenzialmente il diritto della persona di non essere limitata nella propria libertà fisica se non nelle ipotesi puntualmente previste dalla legge, previo atto motivato dell'autorità giudiziaria sempre passibile di ricorso in Cassazione per violazione di legge (in base all'art. 111 Cost.).

D'altro canto, argomenti a sostegno di questa tesi emergevano con una certa forza dalla lettera della Costituzione, considerando che le specifiche misure restrittive della libertà personale specificamente menzionate dall'art. 13, comma 2, Cost. hanno tutte ad oggetto forme di coercizione fisica (detenzione, ispezione, perquisizione personale), di talché il riferimento a "qualsiasi altra restrizione" (pure presente nel testo della disposizione) venne dalla dottrina in esame senz'altro riferita a ogni altra misura purché incidente sulla libertà fisica della persona.

Di contro, un carattere maggiormente problematico presentava la tesi, anch'essa sostenuta da una parte della dottrina, mirante ad ampliare la garanzia dell'art. 13 Cost. spingendola al di là della mera dimensione fisica dell'essere umano, fino a ricomprendere in essa anche la libertà morale[7] (vale a dire la libertà di autodeterminarsi senza subire condizionamenti provenienti da altri). Il rischio di tale impostazione, ben evidenziato dai rilievi che ne hanno valutato criticamente il contenuto, era quello di determinare, attraverso un ampliamento eccessivo, una sorta di indebita trasfigurazione della libertà protetta dall'art. 13 Cost. Se, infatti, fosse da ritenere limitativa della libertà personale anche qualunque "intrusione" esterna nella possibilità di un soggetto di autodeterminarsi psichicamente in ordine alle proprie azioni, ne dovrebbe a rigore conseguire che pure l'imposizione di un mero obbligo richiederebbe il puntuale intervento dell'autorità giudiziaria ai sensi dell'art. 13 Cost. Ciò comporterebbe, tra l'altro, l'effetto – invero discutibile – di configurare una sorta di generalizzata riserva di giurisdizione in ordine a qualunque atto pubblico volto a condizionare, anche sul piano semplicemente obbligatorio e non coercitivo, l'agire dei soggetti. È del resto in critica a questa tesi che Pace approfondisce la distinzione tra libertà personale e libertà individuale (come libertà da condizionamenti obbligatori altrui), ravvisando il fondamento e la disciplina costituzionale di quest'ultima nell'art. 23 Cost. e non già nell'art. 13 Cost.[8].

Ad ogni modo, in un contesto in cui la giurisprudenza costituzionale veniva chiamata sempre più di frequente a vagliare, con esiti alterni, la compatibilità delle misure di prevenzione *ante delictum* con le norme costituzionali, divenne progressivamente avvertita nella dottrina l'esigenza di ritagliare un perimetro di tutela della libertà personale al cui interno collocare una protezione non limitata alla mera fisicità. Del resto, anche la Corte costituzionale, già nella sentenza n. 11 del 1956, aveva mostrato di ritenere la tutela della libertà personale operante non soltanto nei confronti degli atti di coercizione fisica in senso stretto, dichiarando in quell'occasione illegittima, ai sensi dell'art. 13 Cost., la norma che

[7] V. in questo senso P. BARILE, *Le libertà nella Costituzione. Lezioni,* Padova, CEDAM, 1967, 117 ss.; in senso analogo, già G. VASSALLI, *Il diritto alla libertà morale*, cit., *passim*.
[8] A. PACE, *Libertà personale*, cit., 291 ss.

prevedeva la misura dell'ammonizione, nonostante quest'ultima non incidesse sulla libertà fisica *stricto sensu*.

Peraltro, lo stesso Grossi, commentando criticamente la sentenza n. 20 del 1962 con cui era stata rigettata la questione di legittimità del divieto per il fallito di non allontanarsi dalla sua residenza senza il permesso del giudice delegato, non ometteva di evidenziare alcuni elementi di perplessità insiti in una ricostruzione che identificasse in tutto e per tutto le forme limitative della libertà personale nelle sole coercizioni fisiche[9].

In senso ampliativo iniziò quindi a guadagnare consenso un indirizzo interpretativo che, sulla scia di Mortati[10], tendeva a ritenere attratti nell'orbita della riserva di giurisdizione non soltanto i provvedimenti consistenti in una riduzione coattiva della sfera di azione fisica del soggetto, ma anche quelli che imponessero obblighi basati su un giudizio negativo sulla sua personalità morale. In questa prospettiva, aumentarono le prese di posizioni dottrinali e giurisprudenziali che subordinavano la legittimità delle misure di prevenzione, da applicarsi a persone pericolose per la sicurezza e la pubblica moralità, alla condizione che per la loro imposizione venisse rispettata la riserva assoluta di legge e la riserva di giurisdizione. Per tale approccio ermeneutico, in sostanza, l'art. 13 Cost. salvaguardava la libertà del soggetto di disporre liberamente di sé non solo senza coercizioni ma anche senza dover sottostare a obblighi tali da comportare un assoggettamento all'altrui potere.

In questo stesso filone veniva a collocarsi anche la lettura estensiva della nozione di libertà personale e dell'ambito di applicazione dell'art. 13 Cost. realizzata attraverso il riferimento al criterio della "degradazione giuridica", alla stregua del quale le misure che abbiano come presupposto o come effetto quello di declassare giuridicamente il soggetto che ne sia destinatario sarebbero da annoverare tra le forme di restrizione della libertà personale, con la conseguente necessità dell'intervento garantista dell'autorità giudiziaria[11].

Ancor più frastagliato appariva, poi, il dibattito scientifico degli anni Sessanta e Settanta con riguardo all'elaborazione di una distinzione tra libertà personale e libertà di circolazione dal punto di vista del loro contenuto e delle rispettive garanzie. Le tesi proposte furono molteplici, alcune delle quali differivano dalle altre anche solo per questioni di sfumature. Possono qui essere soltanto brevemente richiamati, senza pretesa di esaustività e senza entrare nel dettaglio, gli indirizzi di fondo che caratterizzavano gli orientamenti principali.

Emerse, anzitutto, una impostazione che può definirsi "riduzionistica", secondo la quale cioè la libertà di circolazione sarebbe da configurare come un mero aspetto della libertà personale. Benché anche autorevolmente sostenuta, questa tesi poté in breve considerarsi nettamente minoritaria[12].

Secondo una diversa lettura (che tra l'altro vide in Pace un autorevole sostenitore, come meglio si dirà in seguito), basata sul presupposto della necessità di differenziare le due libertà, mentre la libertà personale sarebbe limitata da ogni intervento implicante (in via

[9] PF. GROSSI, *Libertà personale, libertà di circolazione e obbligo di residenza dell'imprenditore fallito,* cit., 200 ss.
[10] C. MORTATI, *Rimpatrio obbligatorio e Costituzione,* in *Giur. cost.*, 1960, 683 ss.
[11] Tesi argomentata, com'è noto, soprattutto da A. BARBERA, *I principi costituzionali della libertà personale,* Milano, Giuffrè 1967, 121 ss.
[12] L'opinione circa la libertà di circolazione come aspetto della libertà personale veniva espressa, ad es., da V. CRISAFULLI, *Libertà personale, Costituzione e passaporti*, in *Arch. pen.*, 1955, vol XI, parte II, 116 ss.

diretta o indiretta) una coazione fisica, la libertà di circolazione risulterebbe compressa da tutti quei provvedimenti che, presentando natura obbligatoria e non coercitiva, inducono il soggetto a muoversi o a sostare per non incorrere nelle sanzioni previste in caso di violazione dell'ordine di muoversi o di sostare o del divieto di non sostare e di non muoversi[13].

Un'ulteriore proposta argomentava invece la distinzione in considerazione della diversità del tipo di obbligo idoneo a limitare la libertà personale rispetto a quello finalizzato a comprimere la libertà di circolazione: per letture siffatte, ad esempio, l'obbligo "positivo" di risiedere in un determinato luogo sarebbe da configurare come restrizione della libertà personale, mentre l'obbligo "negativo" di non circolare in una determinata porzione di territorio comprimerebbe la libertà di circolazione[14]. L'approccio, invero, non è stato considerato particolarmente persuasivo, in quanto, se assunto rigidamente, si espone tra l'altro all'osservazione che ogni obbligo "positivo" non può che risolversi anche in un obbligo "negativo" (ossia nel divieto di tenere un comportamento diverso da quello positivamente imposto)[15].

Ancora diverse si palesavano infine quelle tesi che, coerentemente con la relativa concezione della libertà personale, riconnettevano alla disciplina dell'art. 13 le misure coercitive incidenti gravemente sulla fisicità della persona e quelle obbligatorie implicanti una degradazione giuridica del soggetto, riconducendo per contro alla disciplina dell'art. 16 Cost. le misure obbligatorie disposte, tanto in via generale quanto *ad personam*, per motivi di sanità e di sicurezza (e prive di portata giuridicamente svilente per il destinatario)[16].

2. Gli orientamenti progressivamente emersi nella giurisprudenza costituzionale con riguardo al rapporto tra libertà personale e libertà di circolazione.

La giurisprudenza costituzionale, soprattutto nei primi decenni, ha assunto, relativamente al raggio di operatività della tutela della libertà personale, posizioni diversificate (peraltro non sempre in modo lineare), talvolta fornendone una lettura perlopiù incentrata sulla salvaguardia dell'*habeas corpus* contro interventi fisicamente coercitivi[17] e in altre più frequenti ipotesi estendendo il relativo regime anche a casi di misure obbligatorie comportanti forme di degradazione giuridica[18], senza peraltro escludere neppure riferimenti alla libertà morale, quanto meno nel senso dell'assoggettamento della persona all'altrui potere[19].

E così la Corte ha considerato operante la garanzia dell'art. 13 Cost., tra l'altro, con riguardo tanto all'esecuzione coattiva dell'obbligo di rimpatrio (sentenza n. 2 del 1956)

[13] A. PACE, *Libertà personale*, cit., 287 ss.; ID., *Problematica delle libertà costituzionali. Parte speciale*, cit., 269 ss.
[14] M. MAZZIOTTI DI CELSO, *Circolazione (libertà di),* in *Enc. dir.*, vol. VII, Milano 1960, 14 ss.
[15] Per questo genere di rilievi v., ad es., L. ELIA, *Libertà personale e misure di prevenzione*, cit., 503, e G. AMATO, *Individuo e autorità nella disciplina della libertà personale*, Milano, Giuffrè, 1967, 23.
[16] A. BARBERA, *Pari dignità sociale e valore della persona umana nello studio del diritto di libertà personale*, in *Iustitia*, 2/1962, 140 ss.
[17] Ad es. sent. n. 2/1956, n. 12/1960.
[18] Ad es. sent. n. 11/1956.
[19] Ad es. sent. n. 30/1962.

quanto all'ammonizione (sentenza n. 11 del 1956), ritenendo in quest'ultimo caso che l'istituto in questione determinasse una degradazione giuridica dell'ammonito e interessasse, pertanto, la sua libertà personale, con la conseguenza che ai sensi dell'art. 13 Cost. non fosse legittimo, in assenza dell'intervento del giudice, il potere delle autorità amministrative di adottare provvedimenti restrittivi. Allo stesso modo, nell'area della libertà personale sono stati ricondotti sia il prelievo ematico coattivo a scopo probatorio (sentenza n. 238 del 1996), sia gli obblighi imposti al sorvegliato speciale (sentenza n. 27 del 1959).

Non può dimenticarsi che la stessa Corte ha, invece, escluso l'applicazione del regime costituzionale di protezione della libertà personale con riguardo ad alcuni atti certamente incidenti sulla fisicità del soggetto, come l'accompagnamento coattivo (sentenza n. 13 del 1972), nonché rispetto a misure indubbiamente contrassegnate dalla degradazione giuridica, quale l'ordine di rimpatrio con foglio di via obbligatorio (già a partire dalle sentenze n. 2 del 1956, n. 45 del 1960 e n. 68 del 1964).

Parallelamente all'interpretazione del contenuto della libertà personale così fornita (e alle sue oscillazioni), si è poi mossa nella giurisprudenza della Corte anche la linea di demarcazione tra l'ambito protetto dall'art. 13 Cost. e quello presidiato dall'art. 16 Cost.

In definitiva, con riguardo alle misure che incidono sulla disponibilità della corporeità di un soggetto nello spazio, l'astratto criterio secondo cui quelle che presentano natura coercitiva attingono l'ambito della libertà personale mentre quelle di portata obbligatoria possono eventualmente interessare la libertà di circolazione, ha subito nella giurisprudenza costituzionale un'integrazione e un affinamento progressivi.

Anzitutto, infatti, tale criterio viene dalla Corte via via precisato nel senso, sopra ricordato, che anche provvedimenti individualizzati di contenuto meramente obbligatorio, quando connessi a una degradazione giuridica del destinatario, possono essere considerati restrittivi della libertà personale e non di quella di circolazione.

Inoltre – ed è un aspetto non trascurabile – lo stesso elemento rappresentato dalla rilevanza dello svilimento giuridico determinato dall'obbligo ha, nel corso del tempo, subito a sua volta una puntualizzazione, attraverso l'emersione di un profilo per così dire quantitativo. In altri termini, la Corte inizia da un certo momento in poi a chiarire in modo sempre più definito che non ogni imposizione individualizzata di un obbligo, che si fondi su una valutazione negativa della personalità del destinatario, è di per sé da qualificare come restrittivo della libertà personale, essendo altresì necessario a questo fine verificare in che misura l'imposizione sia idonea a incidere sulla disponibilità dell'obbligato della propria persona nello spazio[20]. Si tratta dell'approccio che, come si dirà, ha trovato ulteriore conferma e sviluppo nella giurisprudenza più recente.

[20] V., ad es., la sent. n. 193/1996, nella quale vengono presi in considerazione sia l'obbligo di comparizione presso gli uffici di polizia che il questore può indirizzare a chi sia stato in precedenza implicato in comportamenti violenti in occasione di manifestazioni sportive, sia il divieto – che può essere imposto alle stesse persone – di accedere ai luoghi in cui si svolgano manifestazioni di analoga natura. Nel raffrontare le due misure, la Corte ritiene che il primo obbligo si palesi "come atto idoneo ad incidere sulla libertà personale del soggetto tenuto a comparire, imponendone la presenza negli uffici addetti al controllo dell'osservanza della misura e comportando, altresì, una restrizione della sua libertà di movimento durante una fascia oraria determinata"; mentre "diversa portata assume l'altro provvedimento, consistente più semplicemente nell'interdizione all'accedere agli stadi o agli altri luoghi dove si svolgono le previste manifestazioni sportive, con una minore incidenza sulla sfera della libertà del soggetto".

3. Le misure di prevenzione personali

È indubbio, ad ogni modo, che il problema della differenziazione tra l'ambito di garanzia proprio della libertà personale e quello della libertà di circolazione ha storicamente assunto, tanto nella dottrina quanto nella giurisprudenza, una particolare pregnanza essenzialmente in relazione all'inquadramento delle misure di prevenzione personali. Le difficoltà che hanno contraddistinto nel tempo i diversi tentativi di trovare una congrua collocazione di tali misure nell'ordinamento costituzionale sono state variamente indagate.

Non si può non concordare in proposito con quegli studiosi, tra cui anzitutto Giuliano Amato[21], che hanno sottolineato come a rendere specialmente impegnativi questi sforzi di sistematizzazione abbia contribuito proprio la tensione irrisolta tra la natura processual-garantistica dell'art. 13 Cost. e l'assenza di una copertura sostanziale espressa per le misure di prevenzione, evidenziando altresì il rischio che l'emergere di spazi eccessivi per la discrezionalità amministrativa in questo ambito possa produrre conseguenze non in linea con una effettiva tutela dei diritti della persona.

Le misure di prevenzione nascono, come è noto, quali strumenti finalizzati a ridurre il pericolo che persone ritenute pericolose possano commettere reati. Non si tratta ovviamente di sanzioni penali, almeno nella loro qualificazione formale, e spesso non implicano una coercizione fisica immediata. Tuttavia, esse possono incidere, anche in ragione del loro progressivo sviluppo, in modo penetrante sulla vita quotidiana del destinatario: sui luoghi che può frequentare, sulle sue relazioni sociali, sulle sue abitudini, sul rapporto con il territorio in cui vive.

Sin dal loro iniziale inserimento negli ordinamenti degli Stati liberali, questo genere di misure dotava in sostanza l'autorità pubblica di uno strumento di difesa sociale, destinato a contrastare, sul terreno dell'azione amministrativa e in assenza della commissione di fatti penalmente rilevanti, la pericolosità di alcune categorie di soggetti per la sicurezza materiale dei singoli e della collettività e per i valori e gli interessi garantiti dal sistema giuridico-sociale.

Per quanto concerne l'ordinamento italiano, le misure di prevenzione personali vennero introdotte nel 1865 con il primo testo unico di pubblica sicurezza del Regno d'Italia e riproposte nei successivi testi unici di epoca fascista del 1926 e del 1931, anche quali strumenti di repressione del dissenso politico. Inevitabile, dunque, che la loro conformazione potesse risultare problematica alla luce della Costituzione repubblicana e del rifondato rapporto tra autorità e individuo da essa determinato[22]. Nonostante ciò, la compatibilità con il sistema costituzionale delle misure *praeter delictum* o *sine delicto*, salvi gli interventi eventualmente necessari per la loro riconduzione a legittimità, è stata

[21] V., in proposito, le lucide considerazioni di G. AMATO, *Individuo e autorità nella disciplina della libertà personale,* cit., 499 ss., nonché ID., *Commento all'art. 13 Cost.,* in G. BRANCA (a cura di), *Commentario della Costituzione*, Bologna-Roma, Zanichelli, Soc. ed. del Foro italiano, 1977, 30 ss.

[22] Per un'ampia ricostruzione storica delle misure di prevenzione, personali e patrimoniali, si v. la sent. n. 24/2019, nella quale se ne mette in luce sia la finalità propriamente preventiva sia, quale corollario della prima, la finalità di deterrenza.

diffusamente ammessa in nome di interessi, anch'essi di rilievo costituzionale, che fanno capo alla sicurezza e all'ordine pubblico.

Le varie misure di prevenzione personali, tipiche e atipiche, rappresentano dunque il banco di prova della coerenza di ogni elaborazione dommatica che si confronti con la distinzione tra libertà personale e libertà di circolazione. E, d'altro canto, è soprattutto in conseguenza del suo essere ripetutamente chiamata a valutare la legittimità di tali misure che anche la Corte costituzionale si è trovata nella necessità di ricostruire – aggiustandone progressivamente i contorni – la conformazione costituzionale delle due libertà di cui si parla e dei loro reciproci rapporti.

4. Il pensiero di Alessandro Pace

Nell'ambito del dibattito sul tema in esame, Alessandro Pace ha offerto uno dei contributi scientifici più rigorosi tra quelli maturati all'interno della dottrina costituzionalistica italiana; un contributo che ha inevitabilmente trovato echi e ricadute anche nella giurisprudenza costituzionale.

Deve sottolinearsi, anzitutto, che Pace, al pari di Carlo Esposito e di Pierfrancesco Grossi, non ha mai aderito a un'interpretazione dell'art. 13 Cost. nei termini di clausola generale sulla libertà individuale: detto altrimenti, la libertà personale non è, per Pace, un diritto riassuntivo di altre libertà costituzionali, né occupa una posizione residuale destinata a tutelare interessi e pretese non espressamente previsti dalla Costituzione.

Al contrario, Egli ha costantemente insistito sulla necessità di ricostruire ciascuna libertà costituzionale a partire dal suo specifico oggetto di tutela o, per meglio dire, dal suo contenuto (inteso come sfera della vita di relazione), ritenendo che la Costituzione non protegga genericamente la "persona", bensì singoli aspetti della sua condizione giuridica e della sua esperienza esistenziale.

Proprio per questo, la libertà personale non può trasformarsi in una formula onnicomprensiva capace di assorbire indistintamente qualunque manifestazione della libertà umana. Una simile lettura, rileva esattamente Pace, finirebbe per attribuire a interessi non specificamente costituzionalizzati garanzie potenzialmente superiori a quelle previste per diritti che la Costituzione disciplina espressamente. In quest'ottica la libertà personale non può essere identificata come un "contenitore generale" o "residuale" di tutte le libertà dell'individuo ma, al contrario, è dotata di una sua specificità e peculiare connotazione.

Una posizione, questa, che appare del resto coerente con l'atteggiamento critico sempre mostrato da Pace sia nei confronti delle teorie che ricostruiscono l'art. 2 Cost. quale fattispecie aperta[23] o che aderiscono a un approccio interpretativo c.d. per valori[24], sia nei riguardi dei "nuovi diritti" costituzionali che, ricavati per tali vie dall'interprete, potrebbero

[23] A partire dalla nota posizione di A. BARBERA, *Art. 2,* in G. BRANCA (a cura di), *Commentario della Costituzione,* Bologna-Roma, Zanichelli, Soc. ed. del Foro italiano, 1975, 80 ss.

[24] Per le quali v., tra gli altri, A. BALDASSARRE, *Costituzione e teoria dei valori*, in *Pol. dir.*, 1991, 639 ss., e F. MODUGNO, *I "nuovi diritti" nella giurisprudenza costituzionale,* Torino 1995, 7 ss.

inaccettabilmente finire anche per introdurre inedite e imprevedibili limitazioni ai diritti esplicitamene garantiti dalla Costituzione[25].

Per quanto concerne il contenuto della libertà personale, per Pace l'art. 13 Cost. è diretto a tutelare essenzialmente la libertà fisica della persona secondo lo schema di garanzia dell'*habeas corpus*, alla stregua del quale la protezione opera nei confronti di misure detentive, ispezioni, perquisizioni e qualunque altra analoga situazione in cui si verifichi un assoggettamento materiale dell'individuo ad altri. L'art. 13, in definitiva, protegge "la persona fisica contro le situazioni temporanee o durature di assoggettamento all'altrui volontà, conseguenti da una situazione di coazione fisica"[26]. L'elemento decisivo è, dunque, che il soggetto è coartato quando non è più libero di determinarsi in tutte le facoltà che materialmente gli sono consentite dalle proprie possibilità fisiche (muoversi, saltare, danzare, camminare, sostare ecc.).

È necessario però sottolineare che, secondo Pace, si deve parlare di coazione fisica (e quindi di limitazione alla libertà personale) "anche in presenza di una semplice minaccia della forza, se l'affermazione dell'autorità sia tale da intimidire l'individuo e da indurlo all'obbedienza anche senza che esso venga toccato"[27]. Quindi, la oggettiva distinzione tra obbligo e coercizione trova un'eccezione in quelle misure obbligatorie che producono un sostanziale annullamento della volontà del destinatario.

Sulla base di tali presupposti Egli sviluppa, poi, una serrata critica a quelle tesi dottrinali che avevano tentato di ricondurre alla disciplina dell'art. 13 Cost. anche la libertà morale o di autodeterminazione, la quale invece, ad avviso di Pace, deve ritenersi salvaguardata non solo dall'art. 16 Cost. (per quanto specificamente riguarda la libera determinazione del soggetto circa la locomozione nello spazio), ma anche dall'art. 23 Cost. nella parte in cui quest'ultima disposizione protegge, sottraendola all'arbitrio delle autorità amministrative e degli altri soggetti privati, la libertà da prestazioni personali imposte.

La definizione di quale sia l'ambito tutelato dalla libertà personale, dunque, viene così a essere fondata non sulla mera esistenza di un comando giuridico limitativo, sia esso positivo o negativo, bensì sulla natura della sua esecuzione: ciò che rileva, in altri termini, è se l'ordinamento consenta o non consenta una diretta coercibilità fisica della misura restrittiva adottata.

Coerentemente con queste premesse, la libertà di circolazione e soggiorno non è intesa da Pace come una semplice sub-categoria della libertà personale. L'art. 16 Cost. tutela il rapporto tra persona e spazio, ovverosia la libertà di determinare il luogo della propria presenza fisica all'interno del territorio nazionale rispetto a misure che si connotano in termini di obbligatorietà. È per questa ragione che obblighi di soggiorno, divieti di accesso o limitazioni territoriali, pur incidendo potenzialmente sulla vita concreta dell'individuo, non si traducono in automatiche restrizioni della libertà personale. Dunque, mentre l'art.

[25] A. PACE, *Problematica delle libertà costituzionali. Parte generale*, III ed., Padova, CEDAM, 2003, 5 ss.; ID., *Metodi interpretativi e costituzionalismo*, in *Quad. cost.*, 1/2001, 35 ss.
[26] A. PACE, *Problematica delle libertà costituzionali. Parte speciale*, cit., 178.
[27] *Ivi*, 181.

13 Cost. prescrive quali sono le tutele da applicare di fronte a eventuali misure coercitive, l'art. 16 Cost. stabilisce le condizioni per adottare misure obbligatorie.

In questa prospettiva, peraltro, non è risolutivo verificare, come invece talvolta affermato nella giurisprudenza costituzionale, se il provvedimento restrittivo della libertà di movimento consista in un obbligo positivo di circolare o soggiornare solo entro una data circoscrizione territoriale ovvero imponga esclusivamente un obbligo negativo di non circolare o soggiornare in determinate parti del territorio. Secondo Pace, ove il provvedimento sia di natura meramente obbligatoria e richieda pertanto per essere portato a compimento con la collaborazione, più o meno spontanea, del suo destinatario, esso inciderà sulla libertà di autodeterminazione in ordine alla circolazione e al soggiorno di cui all'art. 16 Cost., e non sulla libertà fisica garantita dall'art. 13 Cost.

Si tratta di una tesi contrassegnata da un'evidente forza ordinante: esclude che ogni limitazione riguardante la persona nello spazio possa essere automaticamente attratta nelle previsioni dell'art. 13 Cost. e, al contempo, mira a preservare l'autonomia della disciplina dettata dall'art. 16 Cost., evitando il rischio di assorbirne la disciplina in quella della libertà personale.

In tale costruzione teorica è ravvisabile, in fondo, anche una precisa preoccupazione istituzionale: evitare che la riserva di giurisdizione prevista dall'art. 13 Cost. venga estesa sino a dover riguardare ogni misura incidente, in qualunque forma, sui movimenti della persona. Si tratta di una lettura, dunque, che contribuisce anche a preservare l'equilibrio complessivo tra autorità amministrativa e autorità giudiziaria delineato dalla Costituzione.

La linea di differenziazione tra le due libertà così tracciata è intesa da Pace in senso assorbente e prescinde dalla natura individualizzata del provvedimento limitativo: pertanto, anche qualora si tratti di atti coercitivi o contenitivi indirizzati verso una pluralità indistinta di soggetti, a entrare in gioco sarebbe in ogni caso la tutela della libertà personale[28].

In verità, quest'ultimo profilo della proposta ermeneutica di Pace non appare del tutto convincente, proprio nel suo mettere in ombra il carattere individualizzato delle misure restrittive della libertà personale. Più persuasiva sul punto si mostra la diversa tesi di Grossi, che valorizza il riferimento alla "generalità" degli interventi limitativi contenuto nell'art. 16 Cost. Tale riferimento implica, per Grossi, una diversità di oggetto tra i provvedimenti che comprimono la libertà di circolazione e quelli che incidono sulla libertà personale: il territorio nel primo caso, la singola persona nel secondo[29].

Questo modo di intendere, in sostanza, ritiene che l'art. 16 Cost., nel momento in cui si riferisce alla necessaria "generalità" delle limitazioni stabilite dalla legge "per motivi di sanità o sicurezza", richiama misure che riguardano in via diretta la dimensione territoriale, sottraendo una porzione di territorio al transito o al soggiorno di chiunque, in ragione di esigenze oggettive. Nella stessa ottica, la libertà personale viene invece in rilievo quando il provvedimento restrittivo colpisce la persona in quanto tale: in ragione delle sue qualità soggettive, della sua condotta individuale, della sua pericolosità o della sua specifica

[28] *Ivi,* 272 ss.
[29] PF. GROSSI, *I diritti di libertà ad uso di lezioni*, cit., 232.

responsabilità. A questa stregua, misure aventi portata generale (come i cordoni di polizia o i provvedimenti di contenimento territoriale), anche quando comportino il ricorso alla forza o alla coazione, dovrebbero ricadere nell'ambito di applicazione dell'art. 16 Cost. e non dell'art. 13 Cost.

5. La giurisprudenza costituzionale sul foglio di via obbligatorio e sul c.d. DASPO antirissa aggravato

A distanza di decenni dall'avvio del dibattito dottrinale sul tema e dai primi confronti della giurisprudenza costituzionale con esso, il rapporto tra libertà personale e libertà di circolazione continua a rappresentare, come si è già sottolineato, uno dei terreni più controversi del diritto costituzionale delle libertà. Persistono, infatti, ancora degli aspetti non del tutto chiariti in ordine al confine tra le due garanzie costituzionali, anche in ragione di categorie concettuali non sempre univoche e di approdi giurisprudenziali talvolta oscillanti.

Di sicuro, anche nella giurisprudenza costituzionale appaiono oramai neglette, conformemente a quanto auspicava Pace, le tesi riduzionistiche per le quali la libertà di circolazione sarebbe una "costola" della libertà personale. Ma, al di là di ciò, il quadro composito emergente dal dibattito dottrinale ha trovato riscontro anche nei criteri cumulativamente utilizzati dalla Corte per distinguere i due diritti.

Di primaria importanza è anzitutto la distinzione tra intervento coercitivo e misura obbligatoria: una distinzione che, non solo nella ricostruzione di Pace ma anche nella giurisprudenza costituzionale, è posta in linea di principio alla base dell'alternativa tra l'applicazione delle garanzie dell'art. 13 Cost. o della disciplina dell'art. 16 Cost. (o, eventualmente, dell'art. 23 Cost.). Ciò avviene, si ribadisce, in linea di principio, poiché l'aspetto problematico di maggiore complessità sta ovviamente nella necessità di discernere i c.d. casi-limite: cioè le ipotesi in cui una coercizione, per la sua temporaneità o tenuità, potrebbe non essere idonea a incidere sulla libertà personale oppure, per contro, le ipotesi in cui una misura obbligatoria, per le sue specifiche caratteristiche, potrebbe finire per essere assimilabile a una forma di coercizione, fuoriuscendo dall'ambito di applicazione dell'art. 16 Cost. per ricadere in quello dell'art. 13 Cost.

Al fine di individuare canoni discretivi utili a inquadrare siffatte ipotesi, nella giurisprudenza costituzionale si è fatto ricorso, come più volte ricordato, al criterio della "degradazione" – morale, giuridica o sociale che dir si voglia – operata dal provvedimento obbligatorio che determina una limitazione nei riguardi del singolo individuo. Per la Corte, cioè, è in primo luogo necessario (per quanto non sufficiente) che tale provvedimento, per poter essere considerato restrittivo della libertà personale, distingua un soggetto dagli altri consociati sulla base di una valutazione negativa del suo comportamento o della sua personalità. Inoltre, in alcune decisioni si è talvolta fatto leva anche sulla distinzione tra obblighi positivi e obblighi negativi. Distinzione che, tuttavia, non appare adeguata a fornire

un criterio da applicare rigidamente, potendo rappresentare tutt'al più un mero indice sintomatico. Si è già rilevato, infatti, che un obbligo positivo di risiedere in un determinato luogo e un divieto negativo di accedere a una certa area possono produrre effetti molto simili tra loro. In alcune circostanze, quindi, una siffatta differenziazione rischia di acquisire carattere meramente formalistico.

Resta comunque il fatto che a impegnare ancora dottrina e giurisprudenza sono soprattutto i casi-limite, nel cui novero hanno sovente titolo per inserirsi, come si è già osservato, le misure di prevenzione personale, tipiche o atipiche. Proprio con due di esse, foglio di via obbligatorio e DASPO c.d. antirissa, ha recentemente avuto modo di confrontarsi, ancora una volta, la giurisprudenza costituzionale, cogliendo l'occasione per ribadire e sviluppare alcuni parametri valutativi.

Per quanto concerne il foglio di via obbligatorio (contemplato dall'art. 2 d.lgs. n. 159 del 2011 e già previsto nel r.d. n. 773 del 1931), la Corte è tornata a pronunciarsi nuovamente sulla legittimità della sua disciplina con la sentenza n. 203 del 2024.

Sin dalle decisioni degli anni Cinquanta e Sessanta riguardanti questa misura (sentenze n. 2 del 1956, n. 45 del 1960 e n. 68 del 1964), la giurisprudenza costituzionale ha costantemente collocato il rimpatrio con foglio di via nell'alveo di applicazione dell'art. 16 Cost. e non dell'art. 13 Cost.[30] In base all'impostazione tradizionale seguita in questi casi, l'ordine del questore di allontanarsi da un dato Comune e di non farvi ritorno non comporta una coercizione fisica immediata sulla persona, né determina una condizione di assoggettamento particolarmente pesante, risolvendosi in un mero obbligo di *facere (*e di *non facere)* che lascia per il resto la persona nella piena condizione di determinare la sua collocazione spaziale in qualunque altro luogo del territorio nazionale.

La sentenza n. 203 del 2024, nel decidere sulla questione di legittimità della disciplina del foglio di via obbligatorio nella parte in cui non prevede la riserva di giurisdizione, ha confermato la riferita impostazione. In tale occasione, la Corte ha però particolarmente valorizzato ulteriori spunti presenti in alcune sue pronunce precedenti, sottolineando che la valutazione negativa individualizzata e l'eventuale "degradazione giuridica" o lesione del prestigio sociale prodotta da una misura di prevenzione non sono di per sé sufficienti ad attivare le garanzie dell'art. 13 Cost. Perché ciò accada è necessario, altresì, che la restrizione incida sulla libertà di movimento del destinatario in maniera che possa definirsi "quantitativamente" significativa in ragione della particolare gravosità delle limitazioni imposte attraverso la misura, tali da essere equiparabili a un vero e proprio assoggettamento all'altrui potere.

Sulla base di questi presupposti, la medesima sentenza ha poi espressamente individuato una rilevante "clausola di salvaguardia", che finisce per rappresentare un monito rivolto al legislatore: la qualificazione del divieto di accesso a determinati luoghi come misura attinente alla sola libertà di circolazione rimane sostenibile soltanto finché il legislatore, attraverso ulteriori interventi normativi dilatatori, non pervenga a una eccessiva estensione

[30] I precedenti specifici sono rappresentati, oltre che dalle decisioni citate nel testo, dalle sentenze n. 210/1995 e n. 419/1994.

spaziale e temporale dei divieti. In sostanza, laddove la compressione della facoltà del soggetto di fruire dello spazio territoriale e relazionale oltrepassi una certa soglia di gravosità, il confine tra semplice limitazione della circolazione e restrizione della libertà personale viene superato in direzione di quest'ultima. Dunque, secondo la Corte, la valutazione delle misure come non restrittive della libertà personale potrebbe mutare qualora il legislatore decidesse in futuro di ampliare o di appesantire in modo significativo il contenuto interdittivo delle misure medesime.

La seconda decisione recente in cui si è riproposta la necessità di tracciare il discrimine tra l'ambito proprio dell'art. 13 Cost. e quello dell'art. 16 Cost. (o dell'art. 23 Cost.) consiste nella sentenza, cui si faceva cenno all'inizio, n. 20 del 2026, riguardante il DASPO c.d. antirissa previsto dall'art. 13-*bis* del d.l. n. 14 del 2017 come convertito in legge, ossia la misura con la quale il questore vieta l'accesso in determinati esercizi pubblici a chi sia stato denunciato o condannato per fatti di violenza urbana, senza che sia previsto l'intervento dell'autorità giudiziaria.

Nella decisione si formulano distinte valutazioni per il DASPO antirissa "ordinario" e per quello "aggravato". Il primo consente di imporre a un soggetto il divieto di accesso a pubblici esercizi o locali di pubblico intrattenimento "specificamente individuati". La relativa questione di legittimità rispetto all'art. 13 Cost. viene dichiarata infondata sulla base dell'argomento che il destinatario della misura rimane comunque libero di frequentare altri esercizi, di muoversi nel territorio, di mantenere relazioni sociali al di fuori dei locali oggetto del divieto. Rispetto a questa fattispecie dunque, in linea di continuità con la pregressa giurisprudenza sul foglio di via obbligatorio, la Corte ha valorizzato la circostanza che il divieto scrutinato non si traduce in un'interdizione generalizzata dello spazio di vita della persona e, pertanto, non comporta un sacrificio quantitativamente idoneo a incidere sulla libertà personale. In questa direzione, la pronuncia ribadisce che la "degradazione giuridica", eventualmente prodotta dalla misura, cioè il fatto che essa colpisca un singolo individuo in ragione di un apprezzamento in termini di disvalore di suoi comportamenti pregressi, non è di per sé sufficiente a innescare le garanzie della libertà personale, essendo contestualmente necessario che il trattamento deteriore incida sulla libertà di movimento "in maniera significativa dal punto di vista quantitativo".

Diverse sono invece le conclusioni raggiunte nella pronuncia con riguardo alla previsione della versione "aggravata" del DASPO antirissa. In questo caso, infatti, la misura limitativa viene costruita dal legislatore in modo che possa estendersi potenzialmente a tutti i pubblici esercizi e locali di pubblico intrattenimento presenti nel territorio dell'intera provincia interessata, nonché agli spazi circostanti.

Nell'accogliere la questione di legittimità costituzionale di questa previsione, sollevata con riguardo all'art. 13 Cost., la Corte sofferma la propria attenzione sulla penetrante capacità limitativa del DASPO antirissa aggravato, in grado di incidere su una pluralità di elementi oggettivi, che vengono assunti quali parametri per stimare il livello quantitativo della restrizione: "la durata della misura", "l'ambito territoriale di riferimento", "la rilevanza dell'accesso ai luoghi per lo svolgimento di attività strumentali al sostentamento o essenziali

per la vita di relazione", nonché "il collegamento con le abitudini di vita dell'interessato" e "la determinatezza dei luoghi interdetti".

Proprio alla luce di questi criteri di valutazione la Corte ritiene che il DASPO antirissa aggravato vada a superare quella soglia di gravosità delle limitazioni ritenuta implicitamente tollerabile e non restrittiva della libertà personale: il provvedimento, invero, non comporta soltanto l'esclusione del destinatario da singoli luoghi specificamente individuati, ma in definitiva ridisegna significativamente lo spazio di vita della persona, incidendo sulle sue relazioni, sulle sue abitudini, sul suo modo di abitare il territorio e finanche sulla "possibilità […] di approvvigionarsi agevolmente e in tempi rapidi di generi alimentari di pronto consumo".

In definitiva, per la sentenza n. 20 del 2026, l'ingente livello quantitativo delle restrizioni derivanti da questa forma di DASPO finisce per trasformare il provvedimento, pur di natura obbligatoria e non immediatamente coercitiva, in una compressione della libertà personale, rendendo costituzionalmente necessario che la sua imposizione avvenga nel rispetto della riserva di giurisdizione fissata dall'art. 13 Cost.

6. Conclusioni

Si può rilevare che in questa giurisprudenza risuoni in gran parte l'insegnamento di Alessandro Pace: non ogni divieto di accesso diviene una restrizione della libertà personale, né ogni obbligo limitativo della circolazione richiede la sottoposizione alla riserva di giurisdizione dell'art. 13 Cost. L'orientamento giurisprudenziale descritto sembra quindi confermare l'idea, più volte esposta da Pace, secondo cui il contenuto della libertà personale non può essere espanso sino ad assorbire ogni misura incidente sui movimenti dell'individuo, pena lo svuotamento della distinta disciplina costituzionale dettata dall'art. 16 Cost.

Bisogna comunque notare, a onor del vero, che un profilo di parziale disallineamento rispetto all'elaborazione di Pace può cogliersi nella sentenza n. 20 del 2026: non perché in essa si neghi la distinzione tra le situazioni giuridiche disciplinate dagli artt. 13, 16 e 23 Cost., né tantomeno perché vi venga accolta una nozione puramente morale della libertà personale, ma per la ragione che nella decisione viene, in certo modo, dilato il criterio sulla cui base una misura obbligatoria può essere considerata equiparata a una misura propriamente coercitiva: nell'impostazione di Pace, infatti, tale assimilabilità – e la conseguente riconducibilità all'art. 13 Cost. – viene ravvisata soltanto laddove l'obbligo comporti un annientamento della volontà del destinatario.

Detto ciò, resta il fatto che questa giurisprudenza non abbandona il paradigma – su cui Pace insiste – della coercizione fisica come modalità tipica della restrizione della libertà personale, ma lo integra, non tanto facendo valere la distinzione tra obbligo positivo e obbligo negativo, bensì attraverso una valutazione più estesa della "soglia quantitativa" della restrizione e della concreta capacità della misura di incidere sullo spazio esistenziale della

persona. Il punto di approdo cui in tal modo si perviene appare chiaro: "qualora [la misura] comporti un superamento di una certa soglia di afflittività", si impone "il rafforzamento delle garanzie applicative grazie all'intervento ineliminabile dell'autorità giudiziaria" stabilito dall'art. 13 Cost.

Da questo punto di vista finisce allora per sbiadire la rilevanza dei punti di diversità tra l'impostazione di Pace e i più recenti esiti della giurisprudenza costituzionale. Questi ultimi muovono, infatti, dall'idea che nella società contemporanea quando una misura individuale, fondata su una valutazione della pericolosità del destinatario, assume un'estensione spaziale e temporale tale da produrre un effetto di sostanziale isolamento sociale ed economico, essa in definitiva determina – per usare proprio le parole di Pace – un'affermazione dell'autorità "tale da intimidire l'individuo e da indurlo all'obbedienza anche senza che esso venga toccato".

I criteri adottati in particolare nella sentenza n. 20 del 2026 si sforzano di preservare il carattere oggettivo e giustiziabile della distinzione tra misure coercitive, misure obbligatorie equiparate a quelle coercitive e misure obbligatorie di altra natura, facendo leva su una pluralità di indici sintomatici al fine di determinare la soglia quantitativa che rende il provvedimento obbligatorio assimilabile alla coercizione fisica. Nel muoversi in questa direzione, credo si possa concludere, la Corte cerca di far proprie, adattandole, quelle stesse irrinunciabili esigenze sistematiche che fanno da sfondo all'intero pensiero di Alessandro Pace.